



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21/26.05.2017

In vigore dal 1° luglio 2017

SOMMARIO

Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Tipologie di competizioni sportive	3
Articolo 3 - Competenze.	3
Articolo 4 – Pianificazione delle competizioni	3
Articolo 5 – Procedimento di autorizzazione	4
Articolo 6 – Oneri di istruttoria	5
Articolo 7 – Manifestazioni non competitive, raduni, cortei, marce e processioni	5
Articolo 8 – Scorta di polizia stradale o tecnica	5
Articolo 9 – Chiusura della strada	6
Articolo 10 – Test tecnici non competitivi	6

Articolo 1 – Definizioni

1. Sono definite “competizioni sportive su strada” le manifestazioni atletiche, o con veicoli, o con animali, svolte su strade ed aventi carattere agonistico, ossia consistenti nello svolgimento di una gara, intesa come la competizione tra due o più concorrenti, o squadre, impegnate a superarsi vicendevolmente e/o quando è prevista una classifica parziale o finale.
2. Per i raduni, marce, camminate, ecc. che non presentano le caratteristiche di cui sopra, viene utilizzato il termine di “manifestazioni non competitive”.
3. Per “test tecnici su strada” si intendono le prove di veicoli da competizione, prive di carattere agonistico, senza presenza di pubblico e con la chiusura completa del percorso, utili a verificare le caratteristiche dei mezzi e degli pneumatici.

Articolo 2 – Tipologie di competizioni sportive

1. Le competizioni sportive di cui all’art. 1 del presente regolamento sono così suddivise:
 - a. gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;
 - b. gare con veicoli a motore.Le gare con veicoli a motore vengono ulteriormente distinte in:
 - a. gare di regolarità;
 - b. gare di velocità.
2. Sono gare di regolarità quelle competizioni sportive la cui finalità è quella di dimostrare l’abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli.
3. Sono gare di velocità quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

Articolo 3 - Competenze.

L’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada è:

- a. la Provincia di Livorno quando il percorso di gara interessi il territorio di due o più comuni appartenenti al territorio provinciale o qualora la gara, interessando il territorio di più province, abbia l’estesa chilometrica maggiore all’interno del territorio di competenza. La Provincia di Livorno è tenuta a richiedere ai Comuni interessati dalle manifestazioni un nulla osta che avrà valenza tecnica per quanto attiene all’impiego delle strade di competenza e di valutazione dell’ordine e dell’interesse pubblico per quanto riguarda l’impatto delle manifestazioni sportive sulla collettività amministrata.
- b. La Provincia, in considerazione della ristrettezza dei tempi di svolgimento del procedimento amministrativo, all’atto della richiesta dei nulla osta e dando di ciò evidenza scritta, potrà stabilire un termine per la risposta da parte dei Comuni entro il quale il mancato riscontro potrà essere considerato “silenzio assenso”;
- c. i singoli Comuni qualora il percorso di gara interessi strade di un solo territorio comunale; se la gara interessa anche strade provinciali il Comune interessato dovrà richiedere alla Provincia di Livorno il relativo nulla osta.

Articolo 4 – Pianificazione delle competizioni

1. Allo scopo di fornire ai soggetti istituzionali un quadro complessivo delle manifestazioni sportive in programma in modo da assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative ed al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva, entro il 31 Gennaio di ogni anno la Provincia di Livorno provvederà alla stesura di un calendario di svolgimento delle competizioni per l’anno in corso, calendario alla cui approvazione si giungerà a seguito dello svolgimento di un’apposita conferenza dei servizi tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, nell’ambito della quale potranno essere individuate nuove date di svolgimento o proposti itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste degli organizzatori.
2. Gli Enti di promozione sportiva, le sedi locali delle Federazioni sportive ed ogni altro ente ed associazione che intendano effettuare una competizione lungo le strade del territorio provinciale, sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di effettivo svolgimento delle gare, il proprio calendario delle manifestazioni programmate. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire

una competizione non prevista nel programma, i promotori saranno tenuti a richiedere l'autorizzazione almeno sessanta giorni prima della competizione.

3. In caso di concomitanza di più gare, per calendario e territorio interessato, si procederà:
 - a. in caso di prima iscrizione nel calendario provinciale di tutte le competizioni interessate alla concomitanza, mediante parere della conferenza dei servizi di cui sopra;
 - b. in caso di concomitanza tra competizioni di prima iscrizione e competizioni già iscritte nello stesso periodo dell'anno antecedente, con diritto di precedenza di queste ultime rispetto alle nuove richieste;
 - c. in caso di competizione che venga ad aggiungersi successivamente all'approvazione del calendario, anche su richiesta altre Amministrazioni Provinciali, l'esistenza di manifestazioni già iscritte nel calendario provinciale costituirà elemento di precedenza;
 - d. in caso di concomitanza con le competizioni motoristiche iscritte nel calendario annuale del Ministero dei Trasporti, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Codice della Strada, sarà convocata una apposita conferenza dei servizi al fine di definire i rispettivi periodi di svolgimento.
4. Il calendario annuale sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione ed inviato alle Autorità di PS.

Articolo 5 – Procedimento di autorizzazione

1. Il procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni è attribuito al Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi Tecnici al quale devono essere presentate le istanze almeno 30 giorni prima dello svolgimento della competizione, se comprese nel calendario provinciale. Per le nuove competizioni i termini minimi di richiesta sono di 60 giorni.

Le richieste devono essere redatte sui seguenti modelli, allegati al presente regolamento e reperibili sul sito internet della Provincia (canale Lavori Pubblici -> servizi all'utenza):

- a. Gare atletiche, ciclistiche e con animali:

- modello "A – competizioni non motoristiche" completo di tutti gli allegati richiesti
- modello "C – tabella del percorso di gara",
- nulla osta della Federazione sportiva di competenza,
- copia del contratto di assicurazione di cui all'art. 9, comma 6 del Codice della Strada
- dichiarazione attestante l'idoneità delle strade ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione,
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori dell'importo stabilito al successivo art. 5.

Se non esenti, sul modello A dovrà essere applicata una marca da bollo del valore corrente ed un'altra marca dovrà essere fornita per essere applicata sull'autorizzazione.

- b. Gare motoristiche:

- modello "B – competizioni motoristiche" completo di tutti gli allegati richiesti,
- modello "C – tabella del percorso di gara",
- nulla osta della Federazione sportiva di competenza,
- copia del contratto di assicurazione di cui all'art. 9, comma 6 del Codice della Strada,
- regolamento speciale di svolgimento,
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori dell'importo stabilito al successivo art.5.

Se non esenti, sul modello B dovrà essere applicata una marca da bollo del valore corrente ed un'altra marca dovrà essere fornita per essere applicata sull'autorizzazione.

2. La presentazione delle istanze per i procedimenti citati in forma diversa da quanto sopra descritto potrà determinare il mancato accoglimento delle stesse.
3. Non sono previsti modelli predeterminati per le "manifestazioni non competitive", né per i "test tecnici su strada". Per le "manifestazioni non competitive" le informazioni minime che dovranno essere fornite nell'istanza di nulla osta, sono:
 - denominazione della manifestazione e tipologia della stessa;
 - dichiarazione di "non competitività" della stessa. Omaggi ed attestati di partecipazione potranno essere previsti solo se destinati a tutti i partecipanti;
 - data di svolgimento ed orari di interessamento delle strade;
 - numero dei partecipanti previsti;
 - modalità di svolgimento.

Articolo 6 – Oneri di istruttoria

1. Il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada e di test tecnici è soggetto al pagamento di oneri di istruttoria, così stabiliti:
 - per gara non motoristica di professionisti o dilettanti € 50,00
 - per gara non motoristica di amatori € 25,00
 - gara motoristica con collaudo percorso € 125,00
 - gara motoristica senza collaudo € 50,00
 - test tecnici non competitivi € 125,00Gli importi, che possono essere soggetti a revisione annuale, dovranno essere versati alla Provincia mediante uno dei seguenti metodi:
 - Bonifico Bancario (Tesoreria UNICREDIT Spa, codice IBAN IT03G0200813909000040780456, - indicando nella causale “oneri istruttori – risorsa 35315/0”)
 - versamento con carta BANCOMAT presso gli uffici del Settore
 - Pagamento on line con CARTE DI CREDITO tramite IsiPayPA (link da www.provincia.livorno.it)

Articolo 7 – Manifestazioni non competitive, raduni, cortei, marce e processioni

1. Gli organizzatori delle manifestazioni su strada, diverse da quelle competitive come definite dall'art. 1 del presente Regolamento, oltre a dover rispettare le procedure previste dal Titolo III del R.D. 06 maggio 1940 n. 635 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dovranno richiedere uno specifico nulla osta all'Amministrazione Provinciale che, sulla base del numero dei partecipanti, del periodo e delle strade interessate, potrà disporre prescrizioni; sentiti i Comuni territorialmente interessati:
 - qualora la tipologia delle manifestazioni possa far presumere un potenziale pericolo per i partecipanti o per gli altri utenti della strada, il nulla osta potrà essere negato dandone notizia all'Organo di Pubblica Sicurezza interessato;
 - parimenti, ove si ritenga che le stesse, per le loro caratteristiche, non si possano svolgere se non procedendo alla sospensione della circolazione al momento del loro svolgimento ne verrà valutata la fattibilità.
2. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive oggetto di nulla osta non saranno consentite deroghe alle norme per la circolazione e di comportamento previste dal D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e gli organizzatori si assumeranno la responsabilità del rispetto da parte dei partecipanti delle norme sulla circolazione stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 8 – Scorta di polizia stradale o tecnica

1. I provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive, come definite all'art. 1 del presente Regolamento, prescriveranno in alternativa:
 - la scorta di uno degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 12, comma 1 del codice della strada;
 - la scorta tecnica.
2. La scorta da parte degli organi di polizia è prescritta soltanto per quelle manifestazioni agonistiche che per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, il tipo ed i tracciati delle strade, nonché per il volume di traffico lungo l'itinerario, richiederanno una valutazione più accurata delle situazioni contingenti che potrebbero costituire un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 6bis, ultimo periodo, qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
3. In via indicativa e non esaustiva, la scorta di polizia stradale è prescritta per:
 - manifestazioni motoristiche per le quali sia prescritta la chiusura della strada;
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche con oltre cento concorrenti;
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche con concorrenti di minore età (giovannissimi, allievi, esordienti, junior...)
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche svolte su strade ad alta densità di traffico, anche stagionale.In tutti i casi diversi sarà prescritta la scorta tecnica a cura di personale abilitato che potrà sostituire completamente l'intervento di segnalazione svolto dagli organi di polizia stradale.

Articolo 9 – Chiusura della strada

1. Per le competizioni motoristiche ed i test tecnici non competitivi, è sempre prescritta la chiusura dei tratti di strada interessati alle prove. La chiusura avverrà, di norma, novanta minuti prima del passaggio del primo concorrente e la riapertura potrà avvenire non prima di trenta minuti dal passaggio dell'ultimo concorrente o immediatamente dopo il passaggio di un'autovettura, denominata "scopa", appositamente disposta per la verifica di assenza di mezzi sul tratto.
2. Per le competizioni atletiche o ciclistiche normalmente è sufficiente la sospensione temporanea della circolazione in occasione del passaggio dei concorrenti: la sospensione che, di norma, non dovrà avere durata superiore ai quindici minuti, avrà inizio con il passaggio di un'autovettura recante un cartello con la scritta "INIZIO GARA" e terminerà al passaggio di un'altra auto con il cartello "FINE GARA".
3. L'eventuale provvedimento di chiusura dei tratti stradali deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un percorso breve e ripetitivo), non sia possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in modo diverso.

Articolo 10 – Test tecnici non competitivi

1. Lungo le strade di competenza della Provincia di Livorno possono essere organizzati test tecnici non competitivi per non più di sei vetture sportive i cui conduttori dovranno risultare regolarmente licenziati CSAI. La richiesta dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dei test, corredata della seguente documentazione e attestazioni, rese anche globalmente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - dichiarazione di essere in possesso della licenza di Organizzatore o di Costruttore ACI-CSAI in corso di validità
 - dichiarazione che il tratto di strada interessato non ricade nel percorso già reso pubblico – con qualsiasi mezzo di comunicazione - di una imminente competizione automobilistica
 - dichiarazione che i conducenti delle vetture sono in possesso di licenza ACI-CSAI in corso di validità.Dovranno, inoltre, essere prodotti:
 - nulla osta allo svolgimento del test del Delegato ACI-CSAI competente per territorio
 - copia della polizza assicurativa sottoscritta che rispetti i massimali previsti per i rally
 - attestazione del versamento degli oneri di istruttoria, secondo gli importi e le regole di cui all'art. 5.